

## OK ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI PER LE LIPE

### RIFERIMENTI

- Art. 1, commi da 153 a 159, Legge n. 197/2022
- Risposta Interrogazione parlamentare 1.2.2023, n. 3-00140

### IN SINTESI

*Il MEF ha recentemente precisato che la definizione agevolata degli avvisi bonari prevista dalla Finanziaria 2023 riguarda anche le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE).*

*Ciò in quanto il controllo delle stesse è effettuato con “procedure automatizzate”, analogamente a quanto previsto per la dichiarazione annuale IVA.*

La definizione agevolata introdotta dall'art. 1, commi da 153 a 159, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023), che prevede il pagamento della sanzione ridotta rideterminata nella misura del 3% dell'imposta (versata / versata in ritardo) in luogo della sanzione ordinaria modulata a seconda della tardività (10% per tardivo / omesso versamento oltre 90 giorni, 5% per tardivo versamento tra 15 e 90 giorni, ecc.), interessa le somme dovute a seguito del **controllo automatizzato delle dichiarazioni** ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.

In particolare la definizione in esame riguarda le comunicazioni di irregolarità (c.d. "avvisi bonari"):

- riferite al 2019, 2020 e 2021 per le quali il termine di pagamento (30 / 90 giorni in caso di avviso telematico) non è ancora scaduto all'1.1.2023 o recapitate dal 2.1.2023;

ovvero

- riferite a qualunque periodo d'imposta per le quali all'1.1.2023 è ancora "regolarmente" in corso il pagamento rateale ai sensi dell'art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97.

Al fine della definizione con il pagamento della sanzione nella misura del 3% è utilizzabile il foglio di calcolo reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito Internet.

Relativamente all'ambito di applicazione di tale disposizione, stante il riferimento normativo al controllo automatizzato "delle dichiarazioni" e, con particolare riguardo all'IVA, il richiamo esclusivamente all'art. 54-bis, DPR n. 633/72, è sorta la questione se la definizione in esame possa avere ad oggetto le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) disciplinate dall'art. 21-bis, DL n. 78/2010, anch'esse oggetto di controllo automatizzato.

Infatti il comma 5 del citato art. 21-bis, richiamando espressamente l'art. 54-bis, comma 2-bis, riconosce all'Agenzia delle Entrate la possibilità di controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti IVA, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, anche in mancanza di pericoli per la riscossione.

#### DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI LIPE

Relativamente al dubbio sorto con riguardo all'applicabilità della definizione agevolata degli avvisi bonari con riferimento alle LIPE, con la Risposta all'Interrogazione parlamentare 1.2.2023, n. 3-00140, il MEF ha precisato che



*"non è necessario intervenire con iniziative normative, in quanto **già rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata anche le somme dovute a seguito del controllo delle cosiddette LiPe ... il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data del 1° gennaio 2023**".*

Ciò in considerazione del fatto che



*"il **controllo su tali comunicazioni** ... è eseguito, ai sensi dell'articolo 54-bis ... che, come noto, prevede che la liquidazione dell'imposta dovuta venga **effettuata con procedure automatizzate**, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'Anagrafe tributaria. I relativi esiti sono comunicati ai contribuenti al pari di quelli risultanti dal controllo delle dichiarazioni".*

Ancorché nella Risposta sia contenuto il riferimento soltanto agli avvisi bonari con rateazione in corso all'1.1.2023, il chiarimento deve essere considerato applicabile anche agli avvisi non ancora scaduti all'1.1.2023 o recapitati dal 2.1.2023.

#### RAPPORTO TRA DEFINIZIONE AVVISI BONARI E RAVVEDIMENTO

Va considerato che, come stabilito dal comma 174 dell'art. 1, Finanziaria 2023, poiché le fattispecie oggetto della definizione agevolata in esame sono escluse dall'ambito applicativo del c.d. "ravvedimento speciale", quanto sopra **risulta penalizzante per il contribuente** posto che prima del ricevimento dell'avviso bonario lo stesso può regolarizzare la violazione esclusivamente applicando le riduzioni delle sanzioni previste dal ravvedimento ordinario.